

ACCERTAMENTO

Notifica nulla se l'atto è consegnato al familiare non convivente

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 139 cod. civ.](#) prevede espressamente che, in caso di **assenza del destinatario** nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la **consegna dell'atto o della missiva** debba essere effettuata a ***"persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace"***.

Tale principio è applicabile esclusivamente nel caso in cui **l'abitazione corrisponda anche alla residenza del destinatario dell'atto**, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con [l'ordinanza n. 10543 emessa in data 15.04.2019](#).

Nel caso di specie, un contribuente **aveva proposto ricorso** avverso degli avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali relativi all'anno d'imposta 2006, **che veniva rigettato dalla CTP competente**.

La parte soccombente decideva di impugnare la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale della Campania, **che riformava la sentenza** emessa dal giudice di primo grado.

Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso avanti alla Suprema Corte** enunciando, tra i vari motivi, la mancata attribuzione, da parte della CTR, alla **relata di notifica della cartella di pagamento** attestante la consegna a familiare convivente del contribuente valore di atto dotato di pubblica fede.

Non solo. L'Ente impositore **eccepiva ulteriormente che il Giudice di appello** non aveva tenuto conto, nel decidere del fatto, che il ricorrente **non aveva** mai prodotto prova contraria sul punto.

La notifica da parte dell'Ente impositore, peraltro, **non era stata effettuata nel luogo di residenza del contribuente** (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato nel giudizio di primo grado), ma **al precedente indirizzo di residenza (immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale)**.

Sennonché, la Corte di Cassazione, con riferimento alla citata disposizione di cui all'[articolo 139, comma 2, cod. civ.](#), ha affermato che la **presunzione di ricezione prevista** dalla norma summenzionata, derivante dal fatto che il **familiare convivente consegni l'atto al destinatario**, **non fosse applicabile nel caso di specie**.

Il Giudice di legittimità, esaminando gli atti di causa, **ha, infatti, rilevato** come il contribuente

fosse validamente riuscito a dimostrare che la propria residenza anagrafica, **regolarmente registrata presso l'anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica**, era **ubicata** in un luogo diverso da quello ove le cartelle erano state consegnate al familiare convivente.

Nello specifico, la Suprema Corte, **ad abundantiam**, ha chiarito, riprendendo anche propria la precedente [pronuncia n. 7830/2015](#), **il seguente principio: "non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza"**.

Non solo. La Corte ha anche valutato la **questione della convivenza**, evidenziando che la qualifica di convivente, nel caso *de quo*, **fosse** stata superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente con il deposito in giudizio del **certificato anagrafico di residenza**, da cui si evinceva che, alla data di notifica, **il medesimo** risultava risiedere in un luogo **diverso da quello in cui era stata eseguita** la notificazione delle cartelle.

Alla luce di tali considerazioni, la **Corte di Cassazione** ha stabilito il seguente principio: *"ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un **certificato storico di residenza**, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione e convivenza col consegnatario dell'atto"*.

Ne consegue che la notifica di un atto, per essere valida, **deve sempre essere eseguita presso la residenza effettiva del destinatario** e non rileva la consegna dell'atto a soggetti terzi anche se legati da un rapporto di parentela.

La Corte ha **dunque** rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a **rifondere le spese di lite al controricorrente**.

Seminario di specializzazione

**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >